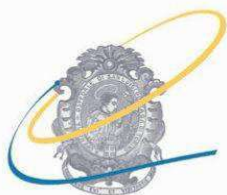


*Sistema Sanitario Regionale del Piemonte*



*Azienda Ospedaliero-Universitaria  
San Luigi Gonzaga  
di Orbassano*

Regione Gonzole, 10 – 10043, Orbassano (TO)  
C.F. 95501020010, P. IVA 02698540016

**DISCIPLINARE DI GARA AMMINISTRATIVO**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI  
VIDEOBRONCOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO E DI RELATIVI DISPOSITIVI DI  
VISUALIZZAZIONE OCCORRENTE ALL’AOU SAN LUIGI GONZAGA**

**DURATA CONTRATTUALE MESI 36 + EVENTUALE RINNOVO DI MESI 24**

## **PREMESSE**

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato Sintel, accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito per brevità Codice)

Il luogo di svolgimento del servizio è Orbassano (TO) - NUTS ITC11.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Carmelina Siani - Dirigente Responsabile della S.C. Provveditorato – Economato [gea@sanluigi.piemonte.it](mailto:gea@sanluigi.piemonte.it), [fornitori@pec.sanluigi.piemonte.it](mailto:fornitori@pec.sanluigi.piemonte.it)

## **ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1 - La piattaforma telematica di negoziazione**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'Articolo 1176, co. 2 del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide e manuali rivolti all'operatore economico e presenti al seguente indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, in particolare nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento

della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2 - Dotazioni tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3 - Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS e, in subordine tramite userid e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## **ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 - Documenti di Gara**

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare Amministrativo di gara, con i relativi allegati:
  - All. A - Domanda di partecipazione ;
  - All. B – Dichiarazione Tracciabilità dei flussi;
  - All. C - Dichiarazione in ordine alla presenza o meno di segreti tecnici/commerciali contenuti nella documentazione tecnica prodotta;
  - All. D - Patto di Integrità;
  - All. E - Condizioni contrattuali (*da rendere solo in caso di aggiudicazione*);
  - All. F - Informativa trattamento dati fornitori;
  - All. G - Dettaglio di Offerta Economica;
2. Capitolato Tecnico Prestazionale, con i relativi allegati:
  - All. H - Dichiarazione di Conformità;
  - All. I - Offerta economica senza prezzi;
  - All. J - Attestazione del rispetto della parità di genere.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://aogonzaga.e-pal.it/L190/> e sulla Piattaforma telematica di negoziazione.

### **2.2 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

**Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

### **2.3 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.lgs n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.lgs n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'Art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E PROSPETTO ECONOMICO**

### **3.1 - Base d'asta**

Il valore stimato dell'affidamento posto a **base d'asta** per il periodo di mesi 36 risulta pari ad Euro 504.000,00 (oltre IVA).

### **3.2 - Rinnovo**

Il valore dell'eventuale **rinnovo contrattuale**, stimato in mesi 24, risulta pari ad Euro 336.000,00 (oltre IVA).

Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

### **3.3 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione**

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice e s.m.i., nel corso della durata del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ulteriori prestazioni che formano oggetto del

Capitolato Speciale di Appalto. Tali ulteriori prestazioni verranno richieste nel caso in cui l'Amministrazione ne ravvisi la necessità e l'operatore economico aggiudicatario sarà obbligato ad eseguirle. In caso di parziale o totale mancata attivazione delle stesse, l'operatore economico aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere nei confronti dell'Amministrazione. Il valore massimo di dette opzioni è pari al **20% della base d'asta**.

### **3.4 - Revisione dei prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati **nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%**, in relazione alle prestazioni da eseguire.

L'attività oggetto dell'appalto è qualificabile con il seguente codice CPV: **33190000-8 – Dispositivi e prodotti medici vari**.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Ai fini della revisione, si adottano i singoli indici di costo delle lavorazioni, determinati in base alle tipologie omogenee indicate nella Tabella A dell'Allegato II.bis. Tali indici sono utilizzati per calcolare gli indici sintetici, individuati tenendo conto della natura dell'appalto, del settore merceologico di riferimento e degli indici disponibili. Inoltre, si specificano le modalità di corresponsione, considerando anche l'eventuale ricorso al subappalto.

In conformità a quanto previsto dall'Art. 60 del Codice e dall'Allegato II.2-bis, si prevede l'accantonamento di una somma pari al **10% dell'importo a base di gara**, destinata alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della clausola di revisione prezzi. Tale importo è incluso nel quadro economico e potrà essere utilizzato esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il prospetto di quanto sopra indicato risulta dunque così configurato:

| <b>PROSPETTO ECONOMICO</b>        |                                                          |                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Prestazione</b>                | <b>Descrizione</b>                                       | <b>Importo</b>         |
| A1                                | Importo a base d'asta per mesi 36 (oltre IVA al 22%)     | Euro 504.000,00        |
| <b>OPZIONI</b>                    |                                                          |                        |
| B1                                | Opzione di Rinnovo di mesi 24                            | Euro 336.000,00        |
| B2                                | Opzioni ex Art. 120 co. 1 lett a) D.lgs 36/2023 e s.m.i. | Euro 100.800,00        |
| <b>TOTALE IMPORTO CON OPZIONI</b> |                                                          |                        |
| <b>C1 (A1 + B1 + B2)</b>          | <b>Totale Importo con Opzioni</b>                        | <b>Euro 940.800,00</b> |

| <b>ACCANTONAMENTO COPERTURA MAGGIORI ONERI</b> |                                                                                |                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>D1</b>                                      | Somme accantonate per imprevisti nella misura del 10% calcolato su base d'asta | <b>Euro 50.400,00</b> |
| <b>VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO</b>     |                                                                                |                       |
| <b>Euro 991.200,00</b>                         |                                                                                |                       |

**Non sono ammesse offerte superiori all'importo stabilito quale base d'asta.**

#### **ART. 4 - DURATA**

La durata della fornitura è stabilita in 36 mesi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'esito positivo del collaudo, ed è prevista la facoltà di rinnovo dell'affidamento per un ulteriore periodo di 24 mesi.

Al termine del periodo contrattuale, l' A.O.U. San Luigi Gonzaga si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime modalità e a condizioni economiche migliorative, per un periodo massimo di 6 mesi o comunque, in corso di svolgimento della procedura per l'individuazione di un nuovo affidatario, per il periodo necessario alla conclusione della procedura stessa.

#### **ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli Articoli 67 e 68 del Codice e s.m.i.

I consorzi di cui all'Articolo 65, comma 2 del Codice e s.m.i. che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa a ogni singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'Articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **ART. - 6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'Articolo 94 del Codice e s.m.i. sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'Articolo 95 del Codice e s.m.i. è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'Articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice e s.m.i., i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'Articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice e s.m.i., i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli Articoli 94 e 95 del Codice e s.m.i., ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'Articolo 96, comma 6 del Codice e s.m.i.;
  - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'Articolo 96 del Codice e s.m.i. dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli Articoli 94 e 95 del Codice e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'Articolo 97 del Codice e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'Articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'Articolo 83-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

### **6.1 - Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.2 - Requisito di idoneità professionale**

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice e s.m.i..

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **6.3 - Requisito di capacità tecnica e professionale**

Esecuzione nell'ultimo decennio di uno o più forniture analoghe presso varie strutture sanitarie pubbliche o private; per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di dieci anni, tale requisito deve essere rapportato al periodo di attività.

### **6.4 - Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'Articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice e s.m.i. devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.2 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'Art. 100 del Codice e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'Art. 97 del Codice e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **ART. 7 - AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.

**Ove ricorra invece all'avvalimento solo per migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in busta tecnica.**

Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a sua disposizione del concorrente.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

1. possedere i requisiti di ordine generale;
2. possedere i requisiti oggetto di avvalimento di cui, ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;

3. rilasciare dovuta dichiarazione di avvalimento, contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce:

1. le dichiarazioni dell'ausiliaria;
2. il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, inserito:
  1. nell'ambito della busta amministrativa, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
  2. nell'ambito della busta tecnica, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento o dei contratti di avvalimento a condizione che gli stessi siano stati stipulati prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'impresa ausiliaria e/o la consorziata non esecutrice che presta i requisiti, dovranno possedere i requisiti di capacità generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché quelli speciali di cui all'art. 100 del Codice, in relazione al/i requisito/i messo/i a disposizione dell'operatore economico o dei Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice.

E' ammesso, ove ne ricorrano i presupposti, l'avvalimento premiale con le stesse modalità sopra precisate.

## **ART. 8 - SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Resta inteso che il subappalto è comunque sempre soggetto ad autorizzazione da parte della stazione appaltante, su formale richiesta scritta dell'appaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **ART. 9. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2% del valore massimo stimato dell'appalto**, ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, co. 1 del Codice, e dunque:

| <b>VALORE MASSIMO<br/>STIMATO DELL'APPALTO</b> | <b>VALORE PERCENTUALE<br/>DELLA GARANZIA<br/>PROVVISORIA</b> | <b>VALORE ECONOMICO<br/>DELLA GARANZIA<br/>PROVVISORIA</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Euro 991.200,00                                | 2% del valore massimo stimato                                | Euro 19.824,00                                             |

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione: la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto del Tesoriere aziendale Unicredit S.p.A. avente IBAN IT11Y0200830689000002224255.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice e s.m.i., al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice e s.m.i. l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice e s.m.i. solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'Articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice e s.m.i., se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella sopra indicata.

Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi *tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'Articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice e s.m.i. se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'Articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice e s.m.i. se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'Articolo 106, comma 8 del Codice e s.m.i., il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### **9.1 - Garanzia definitiva**

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'Art. 117 del Codice e s.m.i. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'Art. 106 del Codice e s.m.i. da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **ART. 10. - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alle disposizioni ANAC.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Il contributo dovuto secondo l'importo descritto nella sottostante tabella :

| OGGETTO                                                                                                                                               | CONTRIBUTO ANAC DOVUTO<br>DALL'OPERATORE ECONOMICO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO<br>DELLA FORNITURA IN SERVICE DI<br>VIDEOBRONCOSCOPI FLESSIBILI<br>MONOUSO OCCORRENTE ALL'AOU SAN<br>LUIGI GONZAGA | Euro 165,00                                        |

### **ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta per ogni singolo lotto e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma, **entro e non oltre la data indicata sulla stessa.**

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e, ove richiesto, la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

#### **11.1 - Regole per la presentazione dell'offerta**

Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'Offerta" è composta da:

- 1. Documentazione amministrativa;**
- 2. Documentazione tecnica;**
- 3. Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di avvio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta in toto la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### **11.2 - Soccorso Istruttorio**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'Articolo 101 del Codice e s.m.i., possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e/o della documentazione con essa trasmessa, con esclusione di quella che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **10 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **ART. 12 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico allega la seguente documentazione:

- All. A - Domanda di partecipazione
- All. B – Dichiarazione Tracciabilità dei flussi;
- All. C - Dichiarazione in ordine alla presenza o meno di segreti tecnici/commerciali contenuti nella documentazione tecnica prodotta;
- All. D - Patto di Integrità;
- DGUE;
- Garanzia provvisoria;
- *[Eventuale]* Documentazione in caso di avvalimento, come indicato all'Art. 7 - Avvalimento;

Tali documenti dovranno essere allegati nella Piattaforma utilizzando gli appositi campi disponibili. Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nel documento "*Modalità tecniche utilizzo Sintel*".

### **12.1 - Domanda di partecipazione**

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**All. A – Domanda di Partecipazione**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'Articolo 94 commi 1 e 2 del Codice e s.m.i. sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'Articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice e s.m.i. sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice e s.m.i., il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli Articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'Articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento di cui sopra, il concorrente allega la ricevuta dello stesso.

Sono salve le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

## **12.2 - Dichiarazioni da rendere a cura degli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **12.3 - Documentazione in caso di avvalimento**

Il concorrente produce:

3. le dichiarazioni dell'ausiliaria;
4. il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, inserito:
  1. nell'ambito della busta amministrativa, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;

2. nell'ambito della busta tecnica, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;

#### **12.4 - Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
  - (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 e relativa posizione.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **ART. 13 - OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel presente disciplinare e deve contenere i seguenti documenti:

- **Questionario Tecnico** dove si descriva la corrispondenza dell'apparecchiatura offerta alle caratteristiche e prestazioni richieste e si dichiarino i parametri tecnici così come riportato all'art. 2, punto per punto e nello stesso ordine sia dei requisiti minimi che del questionario tecnico, con puntuale e sintetica argomentazione delle caratteristiche del modello offerto rispetto a ciascun punto (non dunque una dichiarazione generica).
- **Relazione Tecnica Qualitativa** nella quale si descrivano e dichiarino le scelte tecniche, le prestazioni, le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento che si ritengano più rilevanti ai fini del confronto e della valutazione, secondo i criteri indicati nel presente documento, punto per punto e nello stesso ordine.
- **Relazione sul Servizio di Assistenza Tecnica** erogato durante il periodo di vigenza del contratto (descrivere sede assistenza tecnica, tempi di intervento, modalità e organizzazione assistenza tecnica, disponibilità apparecchiature sostitutive etc).
- **Materiale Illustrativo/Fotografico**, relativo del modello proposto e dei relativi componenti accessori; tale materiale non sostituisce la documentazione comprovante le caratteristiche tecniche sopra richiesta.
- **"All. H - Dichiarazioni di conformità"** alle norme di sicurezza per ogni apparecchiatura offerta, mediante compilazione del modulo allegato, debitamente sottoscritto e compilato; Deve,

inoltre, essere allegata la dichiarazione di conformità alle normative concernenti la Compatibilità Elettromagnetica e di possesso del marchio CE per la conformità MDR 2017/745) e alle norme tecniche di riferimento generali e particolari applicabili (CEI EN 60601-1, CEI EN 61010-1, CEI EN 62353 .....).

- **“All. I - Offerta Economica senza prezzi”**, ossia una copia dell’offerta economica priva di qualsiasi indicazione dei prezzi ma identica e perfettamente corrispondente ad essa, ove ogni prezzo deve essere mascherato con la notazione XXXX o equivalente, che rispecchi l’esatta configurazione di apparecchiatura offerta.
- **Dichiarazione contenente l’elenco delle principali installazioni di riferimento** nella Regione Piemonte ed aree limitrofe e la data di immissione in commercio del modello offerto.
- **All. J – Attestazione del rispetto della parità di genere.**
- [Eventuale], in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento, come indicato all’Art. 7 - *Avvalimento*.
- [Eventuale], in caso di sussistenza di segreti tecnici/commerciali dichiarati nell’ambito dell’*“All. C - Dichiarazione in ordine alla presenza o meno di segreti tecnici/commerciali contenuti nella documentazione tecnica prodotta”*, **documentazione tecnica oscurata nelle parti oggetto di segreto**, da inoltrare in caso di richiesta di accesso agli atti; resta ferma, la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

*N.B. Si richiede di utilizzare, ovunque possibile, per un esame più agevole, file originali (PDF sia dei testi che del materiale illustrativo fotografico) e dunque non scansioni, di scarsa leggibilità, e che impediscono una ricerca testuale.*

Fatte salve le parti opzionali non ordinate, ogni dato indicato in offerta dovrà corrispondere obbligatoriamente, in caso di aggiudicazione, a quanto dovrà essere consegnato e installato; poiché la tecnologia è tuttavia in continuo progresso è ammessa la possibilità che alcune caratteristiche tecniche ed alcune prestazioni possano variare, nel tempo intercorso dalla compilazione dell’offerta sino alla installazione: in tal caso il fornitore dovrà darne comunicazione scritta, con la descrizione appropriata e dettagliata delle modificazioni, che comunque devono essere migliorative in termini di prestazioni generali e non devono comportare aggravii di costi per l’Azienda Ospedaliero Universitaria; l’Azienda Ospedaliero Universitaria stessa, a tutela dei propri interessi e della regolarità dell’appalto, dovrà valutare tali modificazioni e resterà libera di accettarle o respingerle, pretendendo la consegna di quanto descritto nell’offerta.

La relazione tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 da parte di terzi; ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza dell’Azienda Ospedaliera.

**Si precisa che nella documentazione tecnica non dovrà comparire alcuna indicazione di prezzo.**

### **13.1 - Sopralluogo**

Non richiesto per la presente procedura.

#### **ART. 14 - OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema "Sintel", riportando nell'"All. L – Dettaglio di Offerta Economica" quanto richiesto.

Il soggetto offerente dovrà compilare, oltre l'offerta economica di sistema (obbligatoria per la procedura telematica) :

- "All. L – Dettaglio di Offerta Economica", redatto e convertito sia in pdf firmato digitalmente, sia in formato excel senza firma;
- la propria offerta economica che costituisce proposta contrattuale, redatta su carta intestata della ditta, timbrata e sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri. La stessa dovrà indicare la ragione a denominazione sociale del soggetto offerente, domicilio legale e fiscale, partita IVA e codice fiscale.

Ogni ditta deve presentare una sola offerta.

**Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o facenti riferimento a parametri non prevedibili al momento dell'aggiudicazione o ad altra offerta propria o altrui. Non saranno prese in considerazione offerte che impongano limiti minimi di ordine.**

Non sono ammesse offerte incomplete o non redatte secondo la traccia di cui al presente articolo. In particolare, l'assenza o l'indeterminatezza di uno degli elementi di prezzo rende impossibile il confronto dei prezzi e l'attribuzione del relativo punteggio, comportando l'esclusione dell'offerta dalla graduatoria.

**In caso di discrepanza tra il valore dell'offerta di sistema e quello di cui all'"All. L – Dettaglio di Offerta Economica", prevale, ai fini dell'attribuzione dei punti dell'offerta economica, della graduatoria e dell'aggiudicazione, l'offerta risultante dall'"All. L – Dettaglio di Offerta Economica".**

Ogni Soggetto Offerente deve presentare una sola offerta.

Non saranno prese in considerazione offerte che impongano limiti minimi di ordine.

Nessun compenso spetterà ai Soggetti Offerenti per la presentazione delle offerte.

Ai fini dell'aggiudicazione e degli eventuali calcoli di cui sopra, si terrà in considerazione **sino al secondo decimale dopo la virgola arrotondato.**

#### **ART. 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'Art. 108 comma 2 del D, Lgs. n. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le offerte saranno valutate in base agli elementi qualità e prezzo con l'attribuzione di punteggio espresso in numeri interi, per totali 100 punti massimi, così suddivisi:

| <b>TIPOLOGIA DI OFFERTA</b> | <b>PUNTEGGIO MASSIMO</b> |
|-----------------------------|--------------------------|
| Offerta Tecnica             | 72 punti                 |
| Offerta Economica           | 28 punti                 |
| Totale                      | 100 punti                |

Il Punteggio Totale (PTot) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$\mathbf{PTot = PT + PE}$$

in cui:

1. PT = sommatoria dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;
2. PE = sommatoria dei punti attribuiti all'Offerta economica

### **15.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

L'offerta tecnica per ciascun lotto verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:

| <b>CARATTERISTICHE</b>                                                                                                                                                               | <b>PUNTEGGIO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Caratteristiche tecniche videobroncoscopio</b>                                                                                                                                 | <b>22 punti</b>  |
| Così suddivisi:                                                                                                                                                                      |                  |
| Caratteristiche tecniche e costruttive (peso e design manipolo, caratteristiche telecamera e illuminazione, angolo di visione, movimenti, etc)                                       | 5 punti          |
| Dimensioni disponibili e rapporto tra il diametro del canale operativo e il diametro esterno a copertura del più ampio range di procedure eseguibili con un numero ridotto di misure | 8 punti          |
| Caratteristiche e adeguatezza confezionamento                                                                                                                                        | 3 punti          |
| Caratteristiche sistema di campionamento broncoscopico                                                                                                                               | 2 punti          |
| Presenza e caratteristiche sistema di tenuta tubo endotracheale                                                                                                                      | 4 punti          |
| <b>2. Caratteristiche tecniche dell'unità di controllo e visualizzazione</b>                                                                                                         | <b>10 punti</b>  |
| così suddivisi:                                                                                                                                                                      |                  |
| Caratteristiche tecniche e costruttive (dimensione e risoluzione video, luminosità, facilità disinfezione, etc)                                                                      | 4 punti          |
| Facilità trasporto (sia stand alone che sul carrello fornito)                                                                                                                        | 3 punti          |

|                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Funzionalità di gestione delle immagini ed archiviazione                                                                                                                                                  | 3 punti                             |
| <b>3. Prova pratica (qualità esame, gestione su monitor e regolazione/ottimizzazione immagini e altre funzioni)</b>                                                                                       | <b>30 punti</b>                     |
| così suddivisi:                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Qualità della visione e gestione delle immagini (qualità delle immagini riprodotte sull'unità di controllo, messa a fuoco e regolazione dell'intensità luminosa, facilità di comando e registrazione etc) | 10 punti                            |
| Ergonomia (facilità inserimento e controllo, manovrabilità, angolazione, utilizzo pinze e strumenti esterni, etc)                                                                                         | 10 punti                            |
| Aspirazione e facilità esecuzione procedure                                                                                                                                                               | 10 punti                            |
| <b>4. Opzioni e migliorie</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 punti</b>                      |
| così suddivisi:                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Compatibilità con il laser                                                                                                                                                                                | 2 punti                             |
| <b>5. Assistenza tecnica</b>                                                                                                                                                                              | <b>6 punti</b>                      |
| così suddivisi:                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Condizioni tecniche del contratto di assistenza tecnica full-risk (tempistiche di intervento, sede e n. di tecnici, disponibilità unità di controllo muletto etc)                                         | 6 punti                             |
| Requisiti di parità di genere                                                                                                                                                                             | <b>2 punti (criterio tabellare)</b> |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>72 PUNTI</b>                     |

La Commissione Giudicatrice attribuirà, per ognuno dei summenzionati criteri, un coefficiente variabile da 0,00 a 1,00 sulla base della seguente scala di valutazione:

| SCALA DI VALUTAZIONE     | COEFFICIENTE |
|--------------------------|--------------|
| Assente                  | 0,00         |
| Quasi assente            | 0,10         |
| Gravemente insufficiente | 0,20         |
| Insufficiente            | 0,30         |
| Scarso                   | 0,40         |
| Quasi sufficiente        | 0,50         |
| Sufficiente              | 0,60         |

|             |      |
|-------------|------|
| Discreto    | 0,70 |
| Buono       | 0,80 |
| Molto buono | 0,90 |
| Ottimo      | 1,00 |

La valutazione delle prestazioni e delle caratteristiche sarà effettuata verificando la corrispondenza alle specifiche generali, obbligatorie e preferenziali qui indicate e comparando le prestazioni e le caratteristiche con quanto qui richiesto, nonché in base ad eventuali prove tecniche.

I modelli valutati non rispondenti alle specifiche obbligatorie indicate saranno considerati non idonei e pertanto esclusi dalla graduatoria.

La valutazione tecnica dei criteri indicati sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice, con la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

- $C(a)$  = *indice di valutazione dell'offerta (a);*
- $n$  = *numero totale dei requisiti;*
- $W_i$  = *peso o punteggio attribuito al requisito (i);*
- $V(a)_i$  = *coefficiente prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;*
- $\sum n$  = *sommatoria;*

I coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

La Commissione Giudicatrice procederà, quindi, a trasformare i coefficienti assegnati in punteggi definitivi (moltiplicando il coefficiente attribuito per il punteggio massimo realizzabile nel parametro in esame). I punteggi di tutti gli elementi saranno poi sommati fino ad ottenere il punteggio totale attribuito ad ogni concorrente per l'aspetto qualitativo nel suo complesso.

I 72 punti afferenti alla valutazione qualitativa rappresentano il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all'offerta con la migliore valutazione.

I punteggi risultanti saranno approssimati alla seconda cifra decimale.

**Le offerte che non raggiungessero la soglia di sbarramento di 42/72 saranno escluse dalla graduatoria.**

## **15.2 Criteri di valutazione dell'offerta economica**

All'offerta economica presentata, è attribuito un punteggio, calcolato tramite la seguente formula:

$$\underline{p = pm \times 28/P}$$

dove:

- p = punteggio da attribuire all'offerta che si sta valutando;
- pm = prezzo minore offerto
- 28 = punteggio massimo
- P = prezzo offerto dal soggetto candidato oggetto di valutazione.

I punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale.

### **15.3 - Metodo di calcolo dei punteggi**

Il punteggio totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$\underline{PTOT= PT+PE}$$

dove:

- PT: punteggio attribuito all'offerta tecnica
- PE: punteggio attribuito all'offerta economica

L'aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà presentato l'offerta cui sia stato attribuito il punteggio totale più alto, con riferimento al miglior rapporto qualità/prezzo, per singolo lotto.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenterà il maggior punteggio relativamente agli elementi qualitativi.

Qualora anche il punteggio per gli elementi qualitativi dovesse essere uguale, l'aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio.

In ogni caso la Stazione Appaltante potrà non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si sottolinea che il prezzo offerto dalle ditte concorrenti s'intende comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel Capitolato Speciale d'appalto, le quali costituiscono tutte obbligo contrattuale per la ditta aggiudicataria.

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché valida.

### **ART. 16. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Alla nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice si provvederà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte telematiche con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga.

La Commissione è composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'Art. 93 co. 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La Commissione giudicatrice procederà, in sedute riservate, alla verifica della completezza della documentazione tecnica presentata, alla valutazione delle offerte tecniche dei soggetti offerenti ammessi alla gara, ed all'attribuzione dei relativi valori di giudizio.

A valutazione conclusa, la Commissione trasmetterà alla S.C. Provveditorato - Economato l'esito dei lavori con l'attribuzione dei punteggi di qualità, attribuiti ad ogni singolo lotto offerto.

La Commissione ha facoltà di richiedere ai soggetti concorrenti tutti i chiarimenti ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni, in modalità tali da non violare in alcun caso la *par-condicio* dei concorrenti.

I chiarimenti eventualmente richiesti non possono, per loro stessa natura, modificare, integrare o sostituire l'offerta originaria; essi possono solo chiarire o rendere esplicito quanto già contenuto nella documentazione presentata.

Per la valutazione del punteggio prezzo la Commissione in ogni passaggio applicherà le formule stabilite, ma senza necessariamente utilizzare le valutazioni analitiche presentate in offerta dai soggetti offerenti, dovendo garantire pari condizioni a tutti, nel calcolo del prezzo di confronto.

#### **ART. - 17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Le operazioni di gara Saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dal **Seggio di gara**, presieduto dal RUP o da suo delegato con l'assistenza di funzionari della S.C. Provveditorato/Economato.

In considerazione del fatto che la piattaforma telematica Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono (amministrativa e tecnica), e altresì la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa ed economica avverrà **in sedute riservate** (Consiglio di stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

#### **17.1 - Apertura delle Buste Telematiche "Documentazione Amministrativa"**

Il seggio di gara procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica sulla piattaforma SINTEL dell'elenco delle offerte presentate entro il termine di scadenza;
- verifica dell'apposizione della firma digitale;
- apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa per la verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata alla luce delle prescrizioni previste dal presente disciplinare di gara;
- (*eventuale*) attivazione della procedura di soccorso istruttorio come sopra descritta;
- ammissione o esclusione dei concorrenti alla gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati **entro 5 giorni dalla loro adozione**.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

Tutte le operazioni svolte dal seggio di gara verranno evidenziate in appositi verbali, pubblicati a norma di legge.

### **17.2 - Apertura delle Buste Telematiche “Documentazione Tecnica”**

Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, in caso di applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammessi. Il seggio di gara prenderà atto della sola completezza della documentazione prodotta, riservandone la valutazione della stessa alla Commissione Giudicatrice.

Le operazioni sopra descritte, verranno evidenziate in appositi verbali, debitamente pubblicati ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 36/2023.

### **17.3 – Operazioni della Commissione Giudicatrice**

La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e capitolato tecnico.

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame della documentazione tecnica, procede:

- all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
- i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede riepilogative comparative utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'offerta tecnica, sono allegate al verbale.

Al termine dei lavori, la Commissione Giudicatrice trasmette al RUP tutti i verbali contenenti le valutazioni effettuate.

Le offerte economiche, ivi incluso il Documento d'Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla stazione appaltante né agli altri concorrenti, né a terzi.

### **17.1 - Apertura delle Buste Telematiche “Documentazione Economica”**

Al termine dei lavori della Commissione Giudicatrice, il Seggio di Gara procederà, sempre in seduta riservata, ad inserire sulla Piattaforma, per ogni lotto di gara, i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice e all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed ad espletare le seguenti attività:

- visionare ed esaminare la completezza formale delle offerte economiche;
- dare lettura dei ribassi di gara;
- eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- alla formulazione mediante Piattaforma della classifica della gara.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

### **ART. 18 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi **30 giorni dalla proposta di aggiudicazione** si provvederà comunque a disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione; qualora, a seguito del controllo, l'operatore economico risulti privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante recede dal contratto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'Art. 18 comma 2 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 17, co. 8 e 9 del Codice, l'Amministrazione si riserva, per ragioni motivate, di dare avvio anticipato alla fornitura nelle more della stipula del contratto, procedendo comunque all'avvio anticipato nelle more della stipula del contratto nei casi di urgenza previsti dal medesimo Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'Art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.**

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'Art. 124 comma 2 del Codice.

#### **ART. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

1. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

### 3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **ART. 20 - PENALITÀ**

Ai sensi dell'Art. 126, co. 1, del D.lgs. 36/2023, in caso di reiterate mancanze nel rispetto del contratto in essere, fatto salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera alla risoluzione del contratto (a mero titolo esemplificativo in caso di collaudo con esito negativo) ed alle conseguenze ad essa relative, si potrà applicare, previa formale ingiunzione ad adempiere, una penale.

La penale si applicherà nel caso in cui il soggetto fornitore:

- non consegna, installi o metta in funzione i beni e le attrezzature nel rispetto e nei termini previsti;
- non provveda al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti di cui sia stata accertata la non rispondenza ai requisiti richiesti;
- non osservi le prescrizioni contrattuali o non adempia puntualmente alle stesse, pur non comportando tale inadempimento per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto, quali quelle per il superamento del collaudo ed in caso di omissione o ritardo nell'intervento di manutenzione a partire dalla messa in funzione e durante il periodo di garanzia.

Le penali sono commisurate al numero di giorni di ritardo e proporzionali all'importo contrattuale o alle singole prestazioni interessate dal ritardo, in relazione all'entità delle conseguenze che ne derivano.

In conformità alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, la penale giornaliera viene applicata **in misura compresa tra lo 0,5‰ (per mille) e l'1,5‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale**; la misura effettiva della penale sarà determinata dalla stazione appaltante tenendo conto della gravità del ritardo e dell'impatto sull'interesse pubblico sotteso all'appalto.

Le penali non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale (soglia oltre la quale l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto per grave inadempimento), e la

loro applicazione avviene **previa contestazione formale** da parte della stazione appaltante, con concessione all'appaltatore di un termine per controdedurre ai sensi dell'Art. 97 del Codice.

In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del fornitore, l'Azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di provvedere come meglio crederà alla fornitura medesima con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera a causa del disservizio verificatosi.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo la ditta esecutrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

In caso di collaudo con esito negativo rimarranno a carico del soggetto fornitore tutti i materiali forniti per il funzionamento (nel periodo intercorrente tra messa in funzione e collaudo), salvo addebito di maggiori danni, quali quelli derivanti dal mancato funzionamento diagnostico o terapeutico dell'apparecchiatura.

#### **20.1 Vicende soggettive dell'esecuzione del contratto**

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

#### **20.2 Cessione di crediti derivanti da contratto**

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, l'eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

#### **20.3 Inadempimenti contrattuali**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Direttore dell'esecuzione. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria le ritiene non sufficienti.

#### **20.4 Risoluzione del Contratto**

Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento.

## **20.5 Recesso Unilaterale**

Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la medesima, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto, qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale o Area Interaziendale di Coordinamento) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti oggetto del contratto a condizioni economiche inferiori, a cui il soggetto aggiudicatario, previamente interpellato, decida di non conformarsi e qualora non venga superato il collaudo al termine dei 6 mesi di prova;

Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

## **ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **ART. 22 - ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'Articolo 36 del Codice.

## **ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Piemonte.

Trova applicazione la disciplina di cui all'Art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

**ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. A tale fine è messa a disposizione apposita Informativa.